

# CITTA' DI PINETO

PROVINCIA DI TERAMO

*Area Affari Generali, Sportello al Cittadino e Servizi Demografici*

## **Contratto decentrato Parte economica anno 2016**

[www.comune.pineto.te.it](http://www.comune.pineto.te.it) - Email: [m.disimone@comune.pineto.te.it](mailto:m.disimone@comune.pineto.te.it) - Pec: [m.disimone@pec.comune.pineto.te.it](mailto:m.disimone@pec.comune.pineto.te.it)  
Tel. 085/9497204 - fax 085/9492930 - cell. 339/4204957

**DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI**  
**ANNO 2016** **€. 236.044**

	IMPORTO
Lavoro straordinario	€. 12.834,00
Indennità di RISCHIO	€. 14.000,00
Indennità di TURNAZIONE	€. 29.000,00
Indennità di REPERIBILITA'	€. 10.700,00
Indennità di MANEGGIO VALORI	€. 1.600,00
Indennità di PARTICOLARI RESPONSABILITA' (Cat. D,C e B)	€. 20.700,00
Indennità per specifiche responsabilità	€. 1.800,00
Indennità di DISAGIO	€. 12.210,00
Produttività individuale	
Fondo progressioni economiche	€.
<b>Totale</b>	<b>€. 102.844,00</b>
Incentivi progettazione art. 93 D.Lgs.163/2006 Incentivi funzioni tecniche – art.113 D.Lgs. 50/2016	€. 20.000,00
Pratiche condono edilizio	€. 10.000,00
Incentivazione ICI	€. 22.500,00
Straordinario referendum	€. 78.000,00
Straordinario e reperibilità Protezione Civile	€. 2.000,00
ISTAT	€.
Notificazione atti	€. 700,00
<b>Totale</b>	<b>€. 133.200,00</b>
<b>Totale generale Risorse disponibili</b>	<b>€. <u>236.044,00</u></b>
Quota progressioni economiche	€. 70.049,00
Quota Indennità di comparto a carico fondo	€. 20.522,00
Riduzione 2011-2014	€. 7.735,00
Posizioni organizzative (Enti senza dirigenza)	€- 78.301,00

## **Art. 1 - Campo di applicazione e durata**

Il presente contratto decentrato integrativo – parte economica anno 2016 - redatto ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 1.4.1999, così come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente dall'Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale.

Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il presente CCDI.

## **Art. 2 - Criteri di destinazione delle risorse decentrate**

Le risorse decentrate nell'ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004 sono destinate, in funzione dei diversi utilizzi, secondo i seguenti criteri di cui all' art. 3 del CCDI 2013/2015 – Parte normativa:

- A. Compensi per trattamenti economici accessori (indennità) - alle indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: tipologia dei servizi erogati, estensione temporale di erogazione degli stessi, numero di personale addetto e categoria di inquadramento, organizzazione dei servizi su turni o con modalità di reperibilità, orario di funzionamento e di apertura al pubblico, esposizione degli addetti a rischio e/o disagio, assunzione della titolarità di posizioni di particolare responsabilità, anche in termini di maneggio di valori
- B. Compensi per produttività e/o premialità individuale (incentivi) – al sistema di incentivazione della produttività individuale previsto dal vigente CCNL non sono destinate compensi per le limitate risorse finanziarie che costituiscono il fondo.
- C. Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) – al sistema di riconoscimento economico per progressione orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro non sono destinate risorse decentrate.
- D. Indennità di comparto – al finanziamento di tale istituto sono destinate risorse necessarie ad assicurare l'erogazione di tale trattamento obbligatorio in funzione della categoria di appartenenza del personale dipendente

## **Art 3 - Lavoro straordinario**

Nell'anno 2016 per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario potrà essere utilizzata al massimo la somma di €. 12.834,00 le risorse vengono utilizzate secondo i criteri di cui all'art. 8 del CCDI 2013/2015 – Parte normativa.

Le risorse finanziarie per le prestazioni di lavoro straordinario e le indennità di reperibilità da corrispondere ai dipendenti in occasione di eventi atmosferici eccezionali determinano l'attivazione del pronto intervento del Centro Operativo Comunale di protezione civile, sono a carico del bilancio comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del C.C.N.L. del 01.04.1999.

## **Art. 4 - Indennità di rischio - art. 17, comma 2, lett. d), del CCNL del 01/04/1999.**

Ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 14.09.2000, l'ente ha individuato, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, assicurando

comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente. Le attività e le prestazioni di lavoro che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute dei lavoratori sono stati i previsti dall'articolo 7 del CCDI 2013/2015 – Parte normativa.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d) del CCNL del 1.4.1999 dipendenti che svolgano le prestazioni suddette compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un'indennità mensile pari ad € 30,00 lordi (art. 41 del CCNL del 22.1.2004).

Il riconoscimento dell'indennità di rischio avviene previo apposito e motivato atto organizzativo del responsabile di Area che individua i nominativi del personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale e ne attesta la relativa esposizione.

**Art. 5 - Indennità di turnazione - art. 17, comma 2, lett. d), del CCNL del 01/04/1999.**

Le indennità di turno vengono corrisposte secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni contrattuali nazionali e dell'art. 6 del CCDI 2013/2015 – Parte normativa. Sono interessati alla turnazioni il personale di Categoria D e C appartenente al servizio del corpo di Polizia Municipale (Il servizio di norma è articolato in due turni giornalieri che coprono la durata di 12 ore.

**Art. 6 - Indennità di maneggio valori - art. 17, comma 2, lett. d), del CCNL del 01/04/1999.**


L'indennità di maneggio valori è riconosciuta a quelle figure responsabili che sono adibite in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, ed in particolare, vi rientrano: il servizio di gestione dei fondi economato, il servizio di riscossione dei diritti di segreteria e diritti di copia, il servizio di riscossioni conseguenti ad attività commerciali e tassa occupazione suolo pubblico dei mercati, il servizio di riscossione diretta delle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, delle ordinanze e dei regolamenti comunali. L'art. 6 del CCDI 2013/2015 – Parte normativa - prevede che l'indennità viene corrisposta in misura giornaliera al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino il maneggio di valori di cassa – secondo quanto segnalato dai singoli dirigenti – per le sole giornate di effettivo servizio prestato nelle quali il lavoratore sia impegnato nel maneggio valori, nella misura di seguito indicata:

**Valori annui medi di maneggio all'interno dell'Area**

	<b>Importo indennità</b>
• fino ad € 2.500,00	€ 0,00
• da € 2.500,00 a € 15.000,00	€ 1,00
• oltre 15.000,00	€ 1,50

**Art. 7 - Indennità di reperibilità - art. 17, comma 2, lett. d), del CCNL del 01/04/1999.**

L'istituto della reperibilità è attivato per le aree di pronto intervento riguardo alle esigenze dei vari servizi che richiedono la necessità di far intervenire in servizio una o più unità lavorative entro 30 minuti dalla chiamata.



Un lavoratore può essere posto in reperibilità per un periodo non superiore a sei volte in ogni mese, in orari al di fuori del normale orario di servizio e per tutta la giornata nei giorni in cui non presti servizio.

L'indennità di reperibilità viene corrisposta nella misura di €. 10,33 per ogni periodo di 12 ore ed è raddoppiata a €. 20,66 in caso di reperibilità cadente nella giornata festiva o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

Se durante il periodo di reperibilità al lavoratore è richiesta una prestazione lavorativa, le stesse devono essere compensate come prestazioni straordinarie o a richiesta del dipendente dar luogo ad equivalente riposo compensativo. L'ente per queste ore di straordinario non deve corrispondere l'indennità di reperibilità

Il Responsabile di Area interessato all'istituto dalla reperibilità, dovrà individuare il personale dai profili professionali idonei per consentire l'effettiva partecipazione al servizio. Ogni singolo dipendente non può essere inserito in più di sei turni di reperibilità in un mese.

Anche in assenza di specifico accordo contrattuale tra le parti, i lavoratori inseriti nei servizi coinvolti nella reperibilità e dotati di profili professionali idonei non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che preveda il turno di reperibilità nei termini previsti dal CCNL, dal contratto integrativo e dalle disposizioni di servizio del Dirigente di riferimento Sono esentati dal turno di reperibilità i dipendenti che non possono adempiere alla relativa disposizione di servizio per malattia, ferie, permessi retribuiti.

Sono esclusi dall'inserimento nei turni di reperibilità i dipendenti residenti ad una distanza dal luogo di lavoro superiore ai 30 chilometri.

Il personale in reperibilità sarà fornito di cellulare aziendale.

Le aree di pronto intervento per le quali è già istituito il servizio di reperibilità sono di seguito individuate:

**- Area lavori Pubblici e Servizi Manutentivi:**

l'orario di pronta reperibilità decorre dalle ore 14 del sabato alle ore 07,00 del lunedì'. In caso di festività infrasettimanali il servizio di reperibilità decorre dalle ore 14,00 del giorno precedente la festività fino alle ore 07.00 del giorno successivo.

**- Area Affari Generali, Sportello al Cittadino e Servizi Demografici:**

Il servizio di pronta reperibilità sarà definito dal Responsabile sia per quanto riguarda la disponibilità da parte del personale dell' Area a prestare servizio, a collaborare e dare supporto in occasione dello svolgimenti delle manifestazioni estive, eventi culturali, cerimonie, convegni ecc. sia per quanto attiene le competenze e gli adempimenti dell'ufficio di gabinetto del Sindaco ed il servizio informatico comunale.


Il servizio di reperibilità di Stato Civile si svolge sotto il coordinamento e la responsabilità del responsabile di Area . Il coordinamento comporta la ricognizione del personale disponibile ad effettuare la reperibilità, la predisposizione dei turni, la tenuta del registro generale degli interventi.

Il servizio di reperibilità opera soltanto nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali. L'orario di pronta reperibilità decorre dalle ore 08,00 del sabato alle ore 08,00 del lunedì'. In caso di festività infrasettimanali il servizio di reperibilità decorre dalle ore 08,00 del giorno della festività fino alle ore 08.00 del giorno successivo.

Il servizio funzionerà con una sola unità per ogni turno reperito all'interno del Servizio di Stato Civile, titolare di delega allo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile e giudicato idoneo dal Responsabile del Servizio.

**- Servizio di Protezione Civile:**

Il servizio di pronta reperibilità, inoltre, viene attivata ogni qual volta perviene avvisi di possibili condizioni meteorologiche avverse. Il servizio di pronta reperibilità sarà definito di volta in volta dal Responsabile del servizio della Protezione civile.



In caso di emergenze di protezione civile segnalate come fase di preallarme (codice arancione) o allarme (codice rosso) possono essere inserite in pronta reperibilità, secondo le esigenze del momento, anche il personale non facente parte direttamente del servizio di protezione civile, per esigenze e necessità di mantenere aperto al pubblico l'Ufficio emergenza nelle ore pomeridiane, serali e notturne, per raccogliere segnalazioni e collaborare con la sala operativa del C.O.C.

In considerazione dell'imprevedibilità degli eventi e delle situazioni, nonché dell'urgente necessità di intervenire, il personale viene messo in reperibilità mediante una comunicazione immediata della relativa disposizione del Sindaco o del Responsabile.

Nei predetti casi il dipendente messo in reperibilità mette a disposizione per le eventuali chiamate in servizio il proprio cellulare o il telefono di casa.

Nel caso di imprevedibili e giustificati motivi di impedimento (malattia, gravi e documentabili motivi personali), il personale designato deve darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio Protezione Civile per l'adozione dei conseguenti provvedimenti volti ad assicurare la continuità del servizio.

Eventuali disagi conseguenti allo svolgimento di prolungate attività afferenti il servizio di reperibilità nelle ore notturne, consentono all'incaricato di riprendere l'eventuale ordinario servizio in sede il giorno seguente, fruendo di una giusta flessibilità dell'orario d'ingresso, informato il Responsabile di riferimento.

**Art. 8 - Indennità di disagio - art. 17, comma 2, lett. e), del CCNL del 01/04/1999.**

Per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale ascritto alle categorie A, B e C, è istituita l'indennità mensile di disagio.

L'indennità di disagio è riconosciuta al personale che opera, con carattere di prevalenza, in presenza delle situazioni di disagio previste dall'articolo 7 del CCDI 2013/2015 - Parte normativa, tra le quali attività vengono comprese anche :

- 1) Attività prestate dal personale addetto ai servizi scolastici sottoposto ad orario disagiato ( Autisti scuolabus - personale di cucina, assistenti alunni e personale adibito in modo continuativo alla cura ed assistenza di bambini e ragazzi che , diversamente abili, non sono autosufficienti);
- 2) Attività prestate dal personale di categoria B con la qualifica di impiegato in servizio presso gli Uffici, non percettore di indennità per specifiche responsabilità, sottoposti ad attività disagiate: addetti in modo continuativo e costante allo sportello pubblico ed ai rapporti quotidiani con fasce di utenza, costante utilizzo in compiti ripetitivi, ecc.,
- 3) personale di categoria A e B e C addetto ai Servizi Affari Generali, Cultura e Turismo , pronto ad intervenire fuori dall'orario di lavoro e nelle giornate festive o di riposo, in caso di chiamate per la risoluzione di problematiche e situazioni relative a: manifestazioni estive, manifestazioni culturali, spettacoli, celebrazione matrimoni civili, incontri di rappresentanza, cerimonie organizzate e/o patrocinate dall'amministrazione sia durante la stagione turistica che nel resto dell'anno, per le quali attività non è prevista la reperibilità;
- 4) Personale che svolge le mansioni di autista a servizio degli amministratori e mansioni di assistenza agli organi istituzionali (con esclusione dei dipendenti che percepiscono a tale titolo compensi per lavoro straordinario) in ragione della costante non predeterminazione dell'orario di lavoro;
- 5) personale di categoria A e B addetto al Servizio manutenzione del patrimonio e della pubblica illuminazione, pronto ad intervenire fuori dall'orario di lavoro , in caso di

chiamate per la risoluzione di problematiche e situazioni urgenti durante tutto l'anno, per le quali attività non è previsto il pagamento dell'indennità reperibilità.

Il compenso per remunerare il personale sottoposte ad attività particolarmente disagiate è stato fissato nella misura di 30,00 mensili lordi per il personale dipendente avente diritto. La predetta indennità non è cumulabile con l'indennità di rischio nel caso in cui l'ipotesi di disagio è strettamente riconducibile alla stessa attività di rischio; in tal caso al dipendente interessato è attribuito il trattamento economico di maggior favore secondo quanto specificato nell'atto di attribuzione del dirigente il servizio competente.

Il riconoscimento dell'indennità avviene con apposito e motivato atto organizzativo del Responsabile di Area che individua i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui sopra.

**Art. 9 - Indennità per specifiche responsabilità - art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 01/04/1999.**

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 01/04/1999, come modificato dall'art. 7 c. 1 del CCNL del 9/5/2006, viene prevista una specifica indennità finalizzata a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11 comma 3 del CCNL del 31/3/99 e da parte del personale di categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative.

L'indennità per specifiche responsabilità viene determinata per l'anno 2015, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e destinate nel fondo a tal fine, nella misura massima di € 750,00 annui lordi per ciascun dipendente, e viene attribuita in percentuale ai punteggi assegnati dai Responsabili di Area secondo i criteri di cui alla allegata tabella per la pesatura delle indennità per particolari responsabilità di cui all'articolo 7 del CCDI 2013/2015 - Parte normativa.

Ciascun responsabile di area, inoltre, deve adeguatamente motivare l'attribuzione del punteggio, nel rispetto delle linee guida indicate nei criteri del prospetto delle pesature ed attestare l'effettivo svolgimento delle particolari responsabilità dei procedimenti attribuiti.

**Art. 10 - Indennità specifiche responsabilità - art. 17, comma 2, lett. i), del CCNL del 01/04/1999**

Le predette indennità vengono attribuite per le responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale ai sensi dall'art. 17, comma 2, lett. i).

Le indennità di cui al presente punto vengono attribuite nella misura annua di €. 300,00 al personale cui sono state assegnate con atto formale dell'Ente le specifiche responsabilità derivanti dalle seguenti qualifiche e funzioni:

Descrizione delle specifiche responsabilità	Misura indennità
Ufficiale dello Stato civile	€. 300,00
Ufficiale Anagrafe	€. 300,00
Ufficiale Elettorale	€. 300,00
Responsabile di attività inerenti la Protezione civile	€. 300,00

**Art. 11 - attribuzione delle indennità**

7 

I Responsabili delle Aree interessate individua ed attesta il personale dipendente avente diritto alle indennità contrattuali in precedenza specificate, dandone comunicazione all'Ufficio del Personale che quantifica i compensi individuali in relazione ai criteri sopra indicati ed emette provvedimento formale di liquidazione tenendo conto del principio di prevalenza della presenza in servizio.

Il riconoscimento economico delle indennità di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10, viene operato mediante l'applicazione del principio di prevalenza, in virtù del quale l'indennità mensile spetta integralmente laddove vi sia prevalenza, nel periodo mensile considerato, dei giorni lavorati rispetto a quelli non lavorati, considerando le ferie come presenza in servizio.

**Art. 12 – Risorse per specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati - art. 17, comma 2, lett. g), del CCNL del 01/04/1999**

**A) Risorse ex artt. 59, c. 1, lett. p), D. Lgs. N. 446/1997**

Le risorse destinate al personale che partecipa al recupero dell'evasione I.C.I., previste dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. N. 446/1997 e dagli artt. 9-10 e 11 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sono presuntivamente quantificate per l'anno 2016 nella misura previste per l'anno 2010.

I compensi saranno liquidati a consuntivo in una percentuale da calcolarsi sul maggiore importo accertato nell'anno precedente, risultante da atti di accertamento divenuti esecutivi. Le somme destinate al personale sono attribuite secondo le modalità ed i criteri previsti dall'apposito regolamento comunale.

**B) Risorse incentivi progettazione art. art. 93, comma 7 bis, del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 – funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016;**

Le risorse destinate al pagamento degli incentivi per la progettazione, quantificate sulla base del principio di cassa, per l'anno 2016, in €. 20.00,00, comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell'Ente, sono attribuite al personale interessato, dai Responsabili delle Aree Lavori Pubblici, nel modo seguente:

- secondo i criteri del regolamento approvato ex art. 93, comma 7 bis del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, in vigore dal 19 agosto 2014;
- secondo i criteri del nuovo regolamento da approvare ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

**C) Risorse per consultazioni elettorali**

Le risorse per le consultazioni elettorali riguardano le somme previste per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente in occasione della consultazione referendaria del 17 aprile 2016 e del referendum costituzionale che si terrà il prossimo mese di ottobre.

**D) Risorse pratiche condoni edilizi**

Le risorse previste riguardano i compensi da liquidare ai dipendenti che hanno partecipato alla definizione delle pratiche relative ai condoni edilizi di cui alle Leggi 28.02.1985, n. 47 e art. 39 legge 23.12.1994, n. 724.

Gli importi stanziati relativamente ai compensi previsti dal presente articolo sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Ente.



### **Art. 13 - incentivo notificazione atti**

In applicazione dell'art. 54 del C.C.N.L. del 14.09.2002, una quota parte, pari al **novanta per cento**, del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'Amministrazione Finanziaria viene destinata all'erogazione di incentivi di produttività a favore del personale adibito alle mansioni di messo notificatore.

La quota parte, pari al novanta per cento, comprende gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente.

### **Art. 14 - Posizioni organizzative**

La disciplina delle posizioni organizzative viene applicata al personale di categoria D nominato dal Sindaco in qualità di Responsabile di Area (Artt. 8 - 11 del C.C.N.L. del 31.03.01). Le indennità per le sei aree di posizione organizzative sono finanziate con i fondi di bilancio in quanto nella struttura organizzativa dell'ente non sono previste posizioni dirigenziali.

### **Art. 15 - Buoni pasto**

Il valore unitario del buono pasto viene confermato anche per l'anno 2016 nella misura di €5,29.

A seguito della previsione dell'art. 14 del C.C.N.L. 9 maggio 2006, l'ente, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità del servizio di trasporto scolastico ed anche nell'impossibilità di introdurre modificazioni all'organizzazione del lavoro, individua negli autisti di scuolabus e negli agenti di polizia municipale il personale avente diritto al buono pasto nei giorni della settimana in cui l'orario di lavoro mattutino si protrae anche nelle ore pomeridiane, in deroga alle pause previste dall'art. 45 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000.

Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.


Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro ( di cui almeno 4 ore prestate nel mattino).

Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o in casi di recupero debiti orari, per ore di lavoro non prestate nei giorni dei rientri pomeridiano, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro.

Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata.

Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.

Il personale incaricato di Area di Posizione che effettuerà rientri pomeridiani fuori dal suo normale orario di lavoro avrà diritto al buono pasto soltanto nel caso in cui i rientri siano dovuti ad eventi istituzionali straordinari (conferenze, commissioni, riunioni, ecc.) debitamente documentati o documentabili. I buoni pasto non spettano in caso di rientri pomeridiani necessari per espletare compiti e prestazioni rientranti nelle normali attività quotidiane ovvero dovuti ad una carente programmazione delle stesse attività lavorative.



## Art 16 – Piano di formazione professionale

Il fondo per la formazione professionale del personale, per l'anno 2016, è previsto nella misura di Euro 12.500,00, oltre alle somme riportate a residuo in quanto non spese negli anni precedenti, nel rispetto dell'art. 6, comma 14, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010.

Il piano di formazione, allegato al presente contratto, rappresenta l'elemento di unificazione e coordinamento di tutte le attività formative realizzate nell'Ente, garantisce la formazione, l'aggiornamento continuo e permanente di tutto il personale attraverso la realizzazione di iniziative formative che accompagnano il processo di sviluppo delle risorse umane in coerenza:

- Con l'evoluzione della struttura organizzativa;
- Con le opportunità di sviluppo professionale;
- con l'orientamento generale dell'ente ai principi di efficienza, efficacia, qualità del servizio e soddisfazione dell'utenza;
- Riqualificazione del personale di a cui viene modificato il profilo professionale ovvero trasferito per mobilità interna in altre aree o altri servizi.

## Art. 17 – NORMA DI PEREQUAZIONE

Al fine di garantire una piu' equa distribuzione delle risorse i dipendenti che percepiscono incentivi e/o compensi per attività e prestazioni correlate a risorse previste da specifiche disposizioni di legge di cui precedente articolo 12 lett. a) e b) non possono percepire premi e compensi ulteriori afferenti le risorse previste nel fondo delle risorse decentrate in ordine alle fattispecie previste dagli articoli 8 e 9 del presente contratto.

A tal fine le predette indennità si intendono assorbite dall'attribuzione dei citati specifici compensi qualora, nel corso dell'anno di riferimento e secondo il principio di cassa, siano state erogate singolarmente, a tale titolo, somme lorde superiori ai seguenti importi distinti per categoria:

Categoria D: €. 1.300,00;


Categoria C: €. 1.000,00;

Categoria B: €. 700,00,


La verifica sarà effettuata a consuntivo ed eventuali somme indebitamente percepite sono conguagliate con il primo pagamento utile e riversate sul fondo per l'incentivazione della produttività generale ed il miglioramento dei servizi.

### LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:


Il Presidente











**LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:**

CGIL: Verillo

CISL: Polverini

UIL \_\_\_\_\_

DICCAP - Sulpm: CDL

R.S.U. CGIL [Signature]

R.S.U. UIL: \_\_\_\_\_

R.S.U. CISL: Amello

R.S.U. CISL: [Signature]

R.S.U. Dicap - Sulpm: [Signature]